



COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo

Loc. Capoluogo – Piazza D'Annunzio, - 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

Registro Generale n. 409 del 11-07-2025

DETERMINAZIONI AREA TECNICO-MANUTENTIVA

N. 231 DEL 11-07-2025

Oggetto: CUP: J98I19000280002 - CUI: 80006060679 2025 00009 - Decisione di contrarre mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana, finanziato dall' ex OCSR n. 56/2018. OCSR n. 109/2020

L'anno duemilaventicinque addì undici del mese di luglio, il Responsabile del servizio Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTO il decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito dalla legge n. 229 del 15 dicembre 2016, e successive modificazioni ed integrazioni, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”* (nel seguito, anche decreto legge);

VISTI i successivi provvedimenti mediante i quali sono stati ulteriormente estesi gli effetti dello stato di emergenza ed in particolare:

- le delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e del 31 ottobre 2016, del 20 gennaio 2017 e del 10 febbraio 2017;
- l'articolo 16-sexies, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante *“Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”*;
- la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018;
- il decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante *“Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle*

Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016”;

- l’art. 1 del decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n.156, recante “*Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici*”;
- l’art. 57 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 – “*Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia*”;

VISTO l’articolo 2 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, recante la disciplina delle “*Funzioni del Commissario straordinario e dei Vice Commissari*”, nonché l’articolo 3 del medesimo decreto legge, recante l’istituzione degli “*Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016*”;

VISTA la Convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 766 del 22 novembre 2016;

VISTO l’articolo 14 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, che disciplina la “*Ricostruzione Pubblica*”;

DATO ATTO che l’opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;

RILEVATO, in particolare, che, a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana e di proprietà del Comune, è stata oggetto di ordinanza di inagibilità;

CONSIDERATO che, nell’ambito della ricostruzione pubblica, il decreto legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, ha previsto che - fermo restando quanto previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e ad eccezione della disciplina speciale di cui all’art. 53 bis, comma 3, dello stesso decreto legge - alle procedure connesse alla ricostruzione post sisma si applicano, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, le disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II del citato decreto legge;

VISTA l’ordinanza n. 140 del 30 maggio 2023, “*Ulteriori misure per la semplificazione e l'accelerazione della ricostruzione*”, secondo cui per le finalità di accelerazione e semplificazione degli interventi, o per ragioni di estraneità di materia, “*non si applicano alla ricostruzione pubblica le seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77: - art. 47, fatta salva l'applicabilità facoltativa del quarto comma da parte delle stazioni appaltanti: “pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici nel PNRR e nel PNC”; 6 - art. 47-bis: “composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto”; - art. 53: “semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici”; - art. 55: “misure di semplificazione in materia di istruzione”; - art. 55-bis: “regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale”; - art. 56: “disposizioni in materia di semplificazione per l'attuazione dei programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza”; - art. 56-bis: “iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL”; - art. 56-ter: “misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca”; - art. 56-quater: “modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30”*”;

VISTO l’articolo 32 del decreto legge n. 189/2016, che disciplina il controllo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sulle procedure del Commissario straordinario ed estende il presidio di alta sorveglianza, di cui all’articolo 30 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, agli interventi di ricostruzione pubblica;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” (nel seguito, Codice dei contratti), come novellato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

RICHIAMATO il previgente Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 2 febbraio 2021, che aggiorna il protocollo di alta sorveglianza sottoscritto il 28 dicembre 2016 e disciplina l’attività di controllo svolta dal presidio di alta sorveglianza del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), mediante l’Unità Operativa Speciale;

VISTO il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa S.P.A. – Invitalia, la cui mancata accettazione nella lettera di incarico, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”;

DATO ATTO è stato sottoscritto il nuovo Accordo di vigilanza (nel seguito, anche “Accordo”), vigente dal 24 luglio 2023, di aggiornamento del citato Accordo di alta sorveglianza del 2 febbraio 2021, al fine di razionalizzare il sistema dei controlli, adeguandolo alle modifiche normative intervenute, così da concentrare il qualificato supporto dell’ANAC sulla verifica degli interventi di maggiore rilevanza, fermo restando il presidio di legalità previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 189/2016;

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 3 dell’Accordo, non sono sottoposti a verifica preventiva gli atti inerenti agli affidamenti di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 14 del decreto legge n. 36/2023, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC dalla normativa vigente, nonché l’eventuale controllo a campione che l’ANAC può disporre su tali procedure, ai sensi dell’art. 4 dell’Accordo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 settembre 2017, mediante il quale è stata resa esecutiva la delibera n. 359 adottata dall’ANAC in data 29 marzo 2017, integrata con la delibera n. 1078 del 21 novembre 2018, concernente l’esonero per l’anno 2017 e per gli anni successivi dal pagamento del contributo in favore dell’Autorità per l’affidamento di lavori, servizi e forniture espletati nell’ambito della ricostruzione, pubblica e privata, a seguito degli eventi sismici del 2016 e del 2017;

VISTA l’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, secondo cui:

- ai sensi degli articoli 226, comma 5, e 229, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a decorrere dal 1° luglio 2023 tutti i richiami al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici, contenuti in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, devono intendersi riferiti, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;
- a decorrere dal 1° luglio 2023, restano valide le deroghe a disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o al codice dei contratti pubblici contenute in ordinanze, ordinanze speciali, decreti o atti comunque denominati del Commissario Straordinario. Le deroghe dovranno intendersi riferite, ove compatibili, alle corrispondenti disposizioni del

decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 o, in mancanza, ai principi desumibili dallo stesso decreto legislativo;

- le ordinanze, le ordinanze speciali, i decreti o gli atti comunque denominati del Commissario Straordinario devono essere interpretati secondo i principi e i canoni ermeneutici elencati al Titolo I, della Parte I, del Libro I, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- fino alla data del 31 dicembre 2024 (ordinanze commissariali n. 196 del 28 giugno 2024 e n. 145 del 28 giugno 2023), in deroga agli articoli 62 e 63 del medesimo decreto legislativo n. 36/2023, ogni stazione appaltante o centrale di committenza può effettuare qualsiasi procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta;

VISTA l'Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024 recante "*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*" secondo cui nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legge, è sospeso l'obbligo, previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dall'articolo 48, comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021, per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti per un importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del medesimo decreto legislativo; la sospensione di cui al comma 1 opera sino al 30 giugno 2025 e la successiva *proroga al 30 Dicembre 2025* ai sensi dell'Ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025;

VISTA l'Ordinanza n. 216 del 27 dicembre 2024 "Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell'innovazione nei cantieri, ai sensi dell'art. 35 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016";

DATO ATTO che agli oneri economici derivanti dall'attuazione della sopra citata ordinanza si provvederà con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016, convertito dalla legge n. 229/2016, a carico della specifica contabilità speciale e che le risorse per il presente appalto sono state assegnate con Ex OCSR n. 56/2018 – l'OCSR n. 109/2020, l'OCSR n. 137/2023 recante norme di coordinamento con le Ordinanze n. 109/2020 e n. 129/2022; l'OCSR n. 173/2024 che dispone, tra l'altro, le modifiche all'OCSR n. 137/2023 e Decreto con il quale per l'intervento in oggetto sono stati stanziati Euro 673.312,50;

DATO ATTO, pertanto, che sussiste la copertura contabile finanziaria per l'intero importo dell'intervento pari ad Euro 673 312,50;

RICHIAMATE la ex OCSR n. 56/2018, l'OCSR n. 109/2020, l'OCSR n. 137/2023 recante norme di coordinamento con le Ordinanze n. 109/2020 e n. 129/2022; l'OCSR n. 173/2024 che dispone, tra l'altro, le modifiche all'OCSR n. 137/2023, l'intervento di "**Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana**" per un importo complessivo di € 673.312,50;

RILEVATO che l'opera in questione è ricompresa nel Programma Triennale delle OO.PP. 2025/2027 del Comune di Valle Castellana, identificata con codice unico intervento C.U.I. 80006060679202500009;

RICHIAMATO l'articolo 18, commi 1 e 2, del decreto legge n. 189/2016, secondo cui "*1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza. 2. La centrale unica di committenza è individuata: a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa; b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

DATO ATTO che il Comune di Valle Castellana possiede la qualificazione necessaria per lo svolgimento della gara ai sensi dell'art. 62 del Codice e dell'Allegato II.4, Livello di Qualificazione L2;

RITENUTO, pertanto, di potere svolgere le attività di selezione del contraente nella procedura di selezione in oggetto;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 15, comma 1, del decreto legge n. 189/2016, il ruolo di soggetto attuatore, con riguardo all'intervento in oggetto, resta in capo al Comune di Valle Castellana e che pertanto è necessario provvedere all'individuazione del Responsabile Unico del Progetto (RUP);

PRESO ATTO che, con Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 20.06.2025, è stato individuato quale RUP dell'intervento in questione la dott.ssa Katia D'Agostino ai sensi dell'art. 15 del Codice dei contratti;

ACQUISITA la dichiarazione del RUP prot. n. 4779 del 11.07.2025 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art. 16 del Codice dei contratti, e valutata l'assenza di conflitti di interesse da parte della dott.ssa Katia D'Agostino;

DATO ATTO che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

PRESO ATTO che il RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

DATO ATTO che gli incentivi alle funzioni tecniche sono corrisposti ai sensi Ordinanza Commissariale n. 223 del 31 gennaio 2025, recante “Nuova disciplina delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate agli incentivi tecnici di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36), che abroga la precedente **Ordinanza Commissariale n. 178 del 18 aprile 2024, nonché ai sensi** dell'articolo 45 del Codice dei contratti, per le funzioni tecniche svolte dal personale specificate nell'allegato I.10 al medesimo Codice;

RICHIAMATO l'articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO, altresì, l'articolo 17, comma 1, del codice dei contratti secondo cui, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

CONSIDERATO che:

- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei lavori di **Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana**, le cui clausole essenziali sono individuate nel Capitolato descrittivo e prestazionale e nello schema di Contratto, predisposti dagli Uffici di questo Comune e quivi allegati quale parte integrante e sostanziale;
- il fine che si intende perseguire con l'affidamento dei lavori di **Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana** è quello dell'esecuzione dei lavori;
- il termine di esecuzione dei lavori è stabilito in: n. 730 (diconsi SETTECENTOTRENTA) giorni naturali, successivi e continui decorrenti dalla data di consegna dei lavori;
- è autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, per i seguenti motivi indicati nella decisione a contrarre: per il rispetto dei termini dettati dalle Ordinanze Commissariali;
- il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, nel rispetto dell'art. 18 del Codice dei contratti, entro 60 giorni dall'aggiudicazione e senza applicazione dei termini dilatori di cui al citato articolo 18, commi 3 e 4, ai sensi dell'articolo 55 del Codice;

VERIFICATO che nel citato schema di contratto sono fedelmente inserite le clausole di cui all'articolo 5 dell'Accordo di alta sorveglianza, nonché le pertinenti clausole del citato Protocollo Quadro di legalità;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 58 del Codice dei contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto funzionale e prestazionale poiché *i lavori sono strettamente interdipendenti tra loro e, pertanto, la suddivisione avrebbe comportato un'eccessiva difficoltà di esecuzione dell'appalto da un punto di vista tecnico. Inoltre, l'esigenza di coordinare i diversi operatori economici per diversi lotti avrebbe rischiato seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell'appalto in modo unitario e coordinato;*

DATO ATTO, ai sensi dell'allegato I.01, art. 2, lett. a) del Codice, che l'attività da eseguire è così identificata: Codice ATECO [41.00]; CPV: [45000000];

DATO ATTO che l'importo dei lavori ammonta ad *Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), esclusa IVA, come di seguito: Euro 300.088,64 per lavori soggetti a ribasso, Euro 172.861,41 per costi della manodopera NON soggetto a ribasso, Euro 27.049,95 per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., NON soggetti a ribasso;*

RITENUTO di contemplare la seguente opzione:

Premio di accelerazione

Se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine fissato contrattualmente è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo pari all' 0,5 per mille dell'importo contrattuale;

Il premio è corrisposto, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce 'imprevisti', nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e che siano garantite le condizioni di sicurezza a tutela dei lavoratori impiegati nell'esecuzione.

Il premio di accelerazione determinato sulla base dei predetti criteri è riconosciuto anche nel caso in cui il termine contrattuale sia legittimamente prorogato, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine prorogato. Il termine si computa dalla data originariamente prevista nel contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione

alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;

DATO ATTO che il valore dell'appalto è pari **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), esclusa IVA, come di seguito: Euro 300.088,64 per lavori soggetti a ribasso, Euro 172.861,41 per costi della manodopera NON soggetto a ribasso, Euro 27.049,95 per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., NON soggetti a ribasso**, il valore globale stimato risulta il seguente:

Importo complessivo (A+B)	Euro 500.000,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	Euro 100.000,00
Valore globale stimato	Euro 600.000,00

DATO ATTO che, pertanto, i lavori sono di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, del Codice dei contratti;

VALUTATO di riservare la partecipazione agli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice dei contratti in possesso dei **seguenti requisiti generali e speciali**, individuati nel rispetto dell'art. 10 del Codice, indicati altresì nella Lettera di invito:

- **Iscrizione alla C.C.I.A.A.** (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
- **Iscrizione all'Anagrafe Esecutori Sisma 2016;**
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- Possesso della certificazione SOA per la **Categoria OG1, Classe II;**

DATO ATTO che sono comunque esclusi gli operatori economici:

- che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- che non siano iscritti all'**Anagrafe antimafia degli esecutori** di cui all'art. 30, comma 6, del d.l. n. 189/2016 e ss.mm.ii. o che non abbiano presentato domanda di iscrizione al medesimo elenco, da comprovare mediante dichiarazione sostitutiva di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445 del 2000, fatto salvo il buon esito della stessa prima dell'aggiudicazione disposta ai sensi dell'art. 17, comma 5, del Codice;
- che non accettino le clausole contenute nel vigente "Protocollo quadro di legalità" dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA S.p.a.;
- Sono esclusi inoltre gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano al momento della presentazione della domanda di partecipazione copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
- Sono esclusi anche gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto la relazione di cui all'articolo 1 comma 2 dell'Allegato II.3.

RILEVATO che costituisce causa di esclusione per un periodo di sei mesi, il mancato possesso della patente di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del citato art. 27,

comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice;

DATO ATTO che, per l'esecuzione del contratto, sono richiesti i seguenti requisiti generali e speciali:

- Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;
- Iscrizione all'Anagrafe Esecutori Sisma 2016;
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;
- Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classe II;

DATO ATTO che è stata predisposta la seguente modulistica per consentire agli operatori economici di rendere le dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali e speciali sopra specificati e di formulare la propria offerta;

RILEVATO che gli affidamenti di lavori non sono sottoposti all'obbligo di approvvigionamento tramite MePA;

RICHIAMATO l'articolo 14, comma 3-bis, del decreto legge n. 189/2016, recante la disciplina degli interventi che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici;

RICHIAMATA la disciplina per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee dettata dall'articolo 50 del Codice dei contratti e, in particolare:

- il comma 1, lett. c), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 150.000 e inferiore a € 1.000.000, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;
- il comma 1, lett. d), secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000 e fino alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, salva la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di scelta del contraente, mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

VALUTATO, pertanto, che trattandosi di lavori di importo inferiore alla soglia europea, si possa procedere alla scelta del contraente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti a mezzo di procedura negoziata da aggiudicare sulla base del criterio del prezzo più basso invitando **almeno 5 cinque operatori economici**, iscritti nell'elenco TUTTOGARE – COMUNE DI VALLE CASTELLANA al seguente link <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/backend/albo/>, in applicazione dei criteri oggettivi di seguito elencati: *scelti tra quelli iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma 2016, in possesso della Categoria OG1 II (o superiore), che non hanno svolto incarichi di importo superiori ad Euro 150.000,00 nell'ultimo anno, nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;*

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'art. 50 comma 4 del Codice, non sussistono le condizioni di notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo ex art. 108, comma 2, lett. f), del Codice;

RICHIAMATE le pertinenti disposizioni del Codice dei contratti e, in particolare:

- i principi generali di cui alla Parte I, Titolo I del Codice dei contratti, nonché gli articoli 19 "Principi e diritti digitali" e 20 in tema di "Principi in materia di trasparenza";
- il libro II, parte I, che individua la disciplina applicabile ai contratti di importo inferiore alle soglie europee;

- l'articolo 49, relativo al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti;
- l'articolo 65, relativo agli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di affidamento;
- l'allegato II.1 al Codice dei contratti, recante, ai sensi del citato articolo 50, comma 2, la disciplina degli elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- l'articolo 54 in tema di esclusione automatica delle offerte anomale, secondo cui *“nel caso di aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. Il primo periodo non si applica agli affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b). Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, le stazioni appaltanti indicano negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero lo selezionano in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2”*;

RITENUTO di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili previsti dall'allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

DATO ATTO che saranno ritenute inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 119, comma 2, del Codice dei contratti, i contratti di subappalto devono essere stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento;
- che la percentuale massima subappaltabile è stabilita dalla Stazione Appaltante pari al 49,99%;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 3-bis, del Codice, i documenti iniziali di gara devono essere pubblicati, per gli appalti di lavori, entro tre mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Codice dei contratti, la presente procedura deve concludersi nel termine di tre mesi di cui all'allegato I.3, recante *“Termini delle procedure di appalto e di concessione”*, salvo proroga nei casi consentiti;

RITENUTO congruo prevedere un **termine di 10 giorni** dalla lettera di invito per la formulazione dell'offerta;

DATO ATTO che ai fini della presentazione dell'offerta non è previsto il sopralluogo obbligatorio;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 53 del Codice la garanzia provvisoria non è richiesta;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del Codice dei contratti, è richiesta la garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale; alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 11 comma 2, del Codice il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, in conformità al comma 1 dell'arti. 11 e all'allegato I.01, è il *CCNL Edilizia Artigianato siglato il 21.02.2025 con scadenza al 30.06.2028*, fermo restando che gli operatori economici possono indicare nella propria offerta il differente contratto collettivo applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 60 del Codice, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al 3 per cento dell'importo complessivo i prezzi sono aggiornati, nella misura del novanta per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento applicata alle prestazioni da eseguire, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione di cui all'articolo 60, comma 3, lett. a) del Codice dei contratti secondo le modalità di cui all'Allegato II.2-bis;

RITENUTO necessario avvalersi della piattaforma telematica TUTTOGARE – COMUNE DI VALLE CASTELLANA accessibile al seguente link <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/>;

RITENUTO, pertanto di indire una procedura negoziata, secondo le modalità indicate, finalizzata all'affidamento dei lavori inerenti il **Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi nel Comune di Valle Castellana**, da aggiudicarsi con il criterio *del prezzo più basso*, per un importo a base d'asta pari a **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), esclusa IVA, come di seguito: Euro 300.088,64 per lavori soggetti a ribasso, Euro 172.861,41 per costi della manodopera NON soggetto a ribasso, Euro 27.049,95 per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., NON soggetti a ribasso;**

DATO ATTO che, in ragione dell'importo, il presente affidamento, ai sensi dell'articolo 3 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza, non è sottoposto a verifica preventiva, fermi restando i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all'ANAC dalla normativa vigente, nonché l'eventuale controllo a campione che l'ANAC può disporre su tali procedure ai sensi dell'art. 4 del citato Accordo;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale prot. 5078 del 01.07.2022 di attribuzione di Responsabile dell'Area Tecnica alla Dott.ssa Katia D'Agostino;

ACQUISITO il visto di copertura finanziaria ex art. 183 del d.lgs. n. 267/2000 da parte del Responsabile del Servizio finanziario;

VISTI:

il D. Lgs. 267/2000;

il D.P.R. 207/2010;

il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;

il vigente Statuto dell'Ente;

la L. 241/90;

l'art. 17, co. 1, del D.Lgs. n. 31.03.2023, n. 36 (e s.m.i.)

DETERMINA

che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 241 del 7 agosto 1990;

di **PROCEDERE** all'indizione per l'affidamento dei lavori di **Miglioramento sismico dell'edificio denominato Centro Servizi in loc. Capoluogo del Comune di Valle Castellana**, finanziato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. n. 56/2018 – n. 109/2020 e successive, della **procedura negoziata, con invito a n. 5 operatori economici, da aggiudicarsi il criterio del prezzo più basso;**

di **APPROVARE** i seguenti documenti di gara:

- ✓ Lettera di invito;
- ✓ mod. 1 - Istanza di ammissione, dichiarazione unica e integrazione dgue ;
- ✓ mod. 2 - Dichiarazione sostitutiva casellario giudiziale e carichi pendenti;
- ✓ mod. 3 - Offerta economica;

di **DARE ATTO** che il valore globale stimato dell'appalto è pari ad Euro 600.000,00, con la previsione della variazione fino al quinto d'obbligo, al netto di Iva;

di **DARE ATTO**:

- che l'importo a base di gara è pari ad **Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), esclusa IVA, come di seguito:**
Euro 300.088,64 per lavori soggetti a ribasso
Euro 172.861,41 per costi della manodopera NON soggetto a ribasso;
Euro 27.049,95 per i costi della sicurezza di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., NON soggetti a ribasso;
- di individuare gli operatori economici da invitare, attingendo dall'Elenco operatori economici disponibile in piattaforma al link <https://comunevallecastellana.tuttogare.it/backend/albo/>, e scelti tra quelli iscritti all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori Sisma 2016, in possesso della Categoria OG1 II (o superiore), che non hanno svolto incarichi di importo superiori ad Euro 150.000,00 nell'ultimo anno, nel rispetto dei principi di risultato, della fiducia, economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;
- che gli operatori economici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 1) *Iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;* 2) *Iscrizione all'Anagrafe Esecutori Sisma 2016; Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex articoli 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), comprese quelle previste dalla normativa antimafia;* 3) *Possesso della certificazione SOA per la Categoria OG1, Classe II;*
- di voler procedere all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili previsti dall'allegato II.2, qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere pari o superiore a cinque;

di **INVITARE** alla procedura negoziata le ditte selezionate, con i criteri sopra richiamati, e riportate nell'allegato elenco che, ai sensi dell'art. 35, co. 2, lett. b), del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.), si segreta sino alla conclusione della procedura negoziata;

di **STABILIRE**, nel rispetto dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

di **RISERVARSI** la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché ritenuta conveniente e congrua, nonché la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte;

di **DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto è la dott.ssa Katia D'Agostino, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice dei contratti ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62

di **DARE ATTO** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

INTERVENTO DI RIPARAZIONE DEL DANNO E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO DENOMINATO CENTRO SERVIZI NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATI DAL 24 AGOSTO 2016 E SUCC. PROGETTO ESECUTIVO.		
Art. 16 DPR n. 207/2010		
A	LAVORI A MISURA:	500 000,00
	di cui:	
A1)	Costi per Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso)	27 049,95
A2)	Stima incidenza manodopera	172 861,41
	IMPORTO LAVORI	500 000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	
B1)	Imprevisti e lavori in economia IVA inclusa (art. 5, c. 2 del D.Lgs. 36/2023)	5 329,17
B2)	Spese pubblicitarie e contributo Autorità	250,00
B3)	Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023	10 000,00
B4)	Indagine sismica MASW IVA 22% compresa	0,00
B5)	Relazione specialistica geologica e sismica - Determina affidamento 138 del 23.04.2021	8 482,99
B6)	Indagini STRU - Determina affidamento 265 R.G. del 20.04.2023	9 259,00
B7)	Spese tecniche per rilievi, progettazione, di e coordinamento sicurezza - Det. affid. n. 101 del 30.03.2021	55 506,88
	B7.1) Progettazione architettonica e strutturale	24 978,10
	B7.2) Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza CSP/CSE	30 528,78
B8)	CNPAIA - EPAP 4% B5) e B7)	2 559,59
B9)	I.V.A. 22% su spese tecniche B5), B7), B8) ed indagini STRU B6)	16 677,86
B10)	I.V.A. sui lavori 10% A)	50 000,00
B11)	Costi per monitoraggio ambientale max 2% di A)	1 250,00
B12)	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze onnicomprensivo	1 500,00
B13)	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60-120, c. 1, lett. a) del Codice	7 500,00
B14)	Collaudo strutturale compreso cassa CNPAIA 4% ed IVA 22%	5 000,00
B15)	Spese per prove di laboratorio e/o accettazione dei materiali IVA inclusa	1 500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		173 315,50
IMPORTO TOTALE INTERVENTO		673 315,50

di **DARE ATTO** che, ai sensi dell'articolo 50, comma 6, del Codice dei contratti, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

di **DARE ATTO** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nella ex OCSR n. 56/2018, l' OCSR n. 109/2020, l'OCSR n. 137/2023 recante norme di coordinamento con le Ordinanze n. 109/2020 e n. 129/2022; l'OCSR n. 173/2024 che dispone, tra l'altro, le modifiche all'OCSR n. 137/2023 e l'impegno avverrà con l'atto di aggiudicazione;

di **DARE ATTO** che il saggio di gara sarà monocratico composto dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Valle Castellana, dott.ssa Katia D'Agostino;

di **DARE ATTO** che il contratto si concluderà in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

di **DICHIARARE** che l'atto è immediatamente efficace;

di **ATTESTARE** che, ai sensi di quanto previsto dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di VALLE CASTELLANA, non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

di **DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che:

- viene accertata la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del provvedimento medesimo da parte del responsabile del servizio;
- il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che, costituendone parte integrante, ne assicura l'esecutività;

di DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto alle disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 “amministrazione trasparente”;

di TRASMETTERE il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, con allegati i documenti giustificativi elencati in narrativa, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art.151, comma 4, T.U.E.L.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa D'Agostino Katia

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Lì 15-07-2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Di Vittorio Priscilla

E' copia conforme all'originale emesso da questo ufficio.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa D'Agostino Katia

Il presente provvedimento viene trasmesso in copia al sindaco, al Segretario Comunale ed al Responsabile del Servizio Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 gg.
Valle Castellana, _____

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N..... di pubblicazione registro Albo Pretorio.

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dalla data del _____ al _____.

Viene altresì pubblicata dalla medesima data, e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Valle Castellana,

IL RESP.SERVIZIO ALBO PRETORIO
Di Saverio Giovanni